

Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 6

(Finalità)

1. Con le presenti norme la Regione, nel rispetto dei principi di cui alla vigente legislazione nazionale in materia, definisce la disciplina e le procedure per l'installazione, la modifica e il controllo degli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora sul territorio.